



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Consiglio Com.le N. 9

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI

L'anno 2022 addì 3 del mese di **MARZO** alle ore **19.05** nella sala consiliare, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Bellunato Valter	SI	Facchinelli Chiara	SI
Brugnara arch. Andrea	SI	Giongo Cristian	SI
Caracristi Isabella	SI	Michelon Ivan	SI
Castellan Franco	SI	Nicolò Roshanthi Crystella	AG
Ceccato Monica	SI	Paolazzi Luca	SI
Chistè Giancarlo	SI	Pasolli Caterina	SI
Donati Daniele	SI	Piffer Luigi	AG
Et Tahiri Youness	SI	Piffer Roberto	SI
Fabbro Andrea	SI	Zadra Luca	SI

Partecipa il Segretario Generale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Chistè Giancarlo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione (Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
08/03/2022

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, **08/03/2022**

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI

PREMESSO CHE:

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono stati introdotti, a decorrere dal 2021, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, due canoni:

- il canone che disciplina l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (c.d. Canone unico patrimoniale C.U.P.);
- il canone che disciplina l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati (c.d. Canone mercatale).

Con deliberazione n. 13 di data 18 marzo 2021, codesto Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento per la disciplina dei nuovi canoni.

Si rende ora necessario aggiornare alcuni articoli alla luce delle modifiche normative intercorse durante l'anno e valutata la necessità di integrare e modificare alcuni articoli per una più precisa applicazione di talune fattispecie.

In particolare:

All'**articolo 53** comma 5 viene aggiunta un'armonizzazione con quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.

Articolo 49 -Istruttoria amministrativa

1. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento; oltre tale termine è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, con un importo minimo di € 30,00 ed un massimo di € 80,00.

Articolo 53 -Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta

4. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.
5. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone, **salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.**

L'**articolo 60** viene modificato con l'aggiunta che l'importo dovuto per il rilascio della concessione, fissato in minimo Euro 20, è stabilito, in base alle differenti tipologie di occupazione, nell'Allegato A.

Articolo 60 -Determinazione delle tariffe annuali

1. In relazione alle spese legate allo svolgimento dell'attività istruttoria, per il rilascio di provvedimenti di concessione o autorizzazione è dovuto dal richiedente, **in aggiunta al canone, un importo minimo di Euro 20, come specificato nell'Allegato A. ~~un importo che si somma al canone per un importo di Euro 20,00 per tutte le domande di concessione, di Euro 50,00 per quelle riferite ad occupazioni temporanee derivanti da seavi.~~**

L'**Allegato A** – tariffe ordinarie relative alle occupazioni di suolo pubblico - viene modificato per correzione di errori materiali e per l'aggiornamento della tariffa prevista per le occupazioni con impianti di telecomunicazione e dei costi per il rilascio della concessione.

In particolare, viene stabilito il costo legato al rilascio di provvedimenti di concessione comportanti il posizionamento di plateatici. Tale importo, già previsto dal 2013 in aggiunta al Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), va a coprire parzialmente la spesa sostenuta dal comune per la rimozione e il ripristino degli elementi di arredo e di delimitazione degli stalli in occasione del posizionamento temporaneo dei plateatici.

L'**articolo 71**, comma 2 viene corretto per adeguamento al comma 5 ter dell'art. 40 del D.L. 77/2021, n. 108, che ha introdotto nell'ambito della L. 160/2019 il nuovo comma 831-bis riguardante il c.d. "canone antenne", al quale sono soggetti gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica.

Articolo 71 -Particolari tipologie di occupazione

1. Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione:

- a) Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 2, comma 5, della L.P. 28.4.1997, N.9.
- b) Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- c) La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata minima **6 5** anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- ~~d) Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti di cui all'allegato A.~~
Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 1, sono soggetti a un canone pari a 800 Euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- ~~e) Per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi del comma 2, è aumentato del 50%.~~
Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- f) Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato come previsto dalla precedente lettera e).
- g) Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

La L. 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022) ha prorogato al 31 marzo l'esenzione dal pagamento del canone unico a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei titolari di concessione all'esercizio del commercio su suolo pubblico.

Nell'incertezza di una possibile proroga dell'esenzione si ritiene opportuno prorogare il versamento al 31 maggio, in modo che gli uffici possano predisporre il conteggio corretto.

Pertanto all'articolo 95 viene prorogata anche per l'anno 2022 la scadenza per il versamento del canone relativo alle occupazioni di suolo pubblico e all'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati, portando tale scadenza dal 31 marzo al 31 maggio.

Articolo 95 -Regime transitorio

3. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza per il versamento del canone relativo all'esposizione pubblicitaria è fissata al 30 aprile.
4. Limitatamente all'anno 2021 **e all'anno 2022** la scadenza per il versamento del canone relativo alle occupazioni di suolo pubblico e all'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati è fissata al 31 maggio.

All'articolo 97 viene aggiunto il comma 4 per regolamentare le fattispecie non previste specificatamente nel titolo V relativo al Canone mercatale:

Articolo 97 -Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
4. **Per quanto non espressamente previsto per il canone mercatale si applicano le norme previste per il Canone unico, se compatibili.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione;

Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25/10/2018;

Visto il D.U.P. 2021 – 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 21/01/2021;

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021 – 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 06/04/2021;

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 13

contrari n. //

astenuiti n. 3 (Ceccato, Giongo, Michelin)

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 18 marzo 2021 e conseguentemente il testo risultante dopo dette modifiche, comprensivo degli allegati tariffari, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022** / 14

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 24/02/2022

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 24/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Chistè Giancarlo

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CHISTE' GIANCARLO in data 08/03/2022
MARIANO CARLINI in data 08/03/2022



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e pertanto diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta.

Il verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 08/03/2022 per rimanervi affisso per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO CARLINI in data 22/03/2022